

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA FNOPI

Indice

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Norme generali

Art. 4 – Programmazione annuale e avvisi pubblici

Art. 5 – Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte della FNOPI a favore degli OPI ed eventualmente di soggetti pubblici o privati per iniziative per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della FNOPI ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende:
 - i. per **contributo ordinario**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI, nell'ambito della sua *mission* istituzionale, a favore degli OPI per:
 - a. iniziative in materia di formazione continua;
 - b. iniziative volte a favorire l'efficacia e l'efficienza amministrativa della propria organizzazione;
 - c. iniziative aventi carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo;
 - d. iniziative aventi, comunque, quale finalità il perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'ente;

In ogni caso, le iniziative, comunque denominate, per le quali si richiede la concessione di un contributo ordinario, devono avere attinenza con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della Federazione.

- ii. per **contributo straordinario**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI, a favore degli OPI, di Università, Enti pubblici o privati di ricerca ed altri enti senza finalità di lucro, nonché associazioni di volontariato e organizzazioni, riconosciute a livello nazionale, per progetti, interventi ed iniziative aventi:
 - a. attinenza con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della Federazione;

- b. carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo;
 - c. durata definita;
 - d. finalità di interesse pubblico.
- iii. per **contributo eccezionale**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI a favore degli OPI, di enti pubblici o di altre organizzazioni senza finalità di lucro in presenza di circostanze eccezionali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali ed altri eventi imprevedibili.

Art. 3 – Norme generali

1. La FNOPI, nell'erogazione dei contributi, osserva i principi di economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità.
2. Nei casi di richiesta di concessione di contributi per iniziative o progetti di interesse i soggetti beneficiari, salvo diversa indicazione, devono comunicare che l'iniziativa, l'evento, le attività, o il progetto sono realizzati con il contributo della FNOPI utilizzando idonee forme di pubblicità sul materiale promozionale, sulle pagine web dedicate all'iniziativa, etc; resta ferma la possibilità, per la FNOPI, di prevedere ulteriori forme di pubblicità, negli appositi avvisi di cui al successivo articolo 4
3. Sono escluse le iniziative in contrasto con le finalità istituzionali della Federazione e/o promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni che rappresentino specifiche categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda, autofinanziamento e proselitismo o che, comunque, abbiano carattere sindacale.
4. Le risorse destinate alla concessione dei contributi sono fissate nel bilancio annuale di previsione.
5. I contributi saranno concessi al ricorrere dei requisiti di cui alle presenti Linee Guida ed in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse di cui al precedente comma 4.
6. Resta inteso che, ai fini dell'ammissibilità alle procedure di richiesta di contributo, gli OPI devono risultare in regola con il versamento delle quote dovute alla FNOPI. Tale condizione costituisce requisito essenziale per l'accesso ai contributi ordinari e straordinari e viene verificata d'ufficio dalla Federazione in fase istruttoria.

Art. 4 – Programmazione annuale e avvisi pubblici

1. La FNOPI provvede annualmente alla pubblicazione di avvisi pubblici nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, con i quali sono individuati:
 - a) le tipologie di contributi che la Federazione intende finanziare nell'annualità di riferimento;
 - b) l'ammontare complessivo delle risorse stanziare e gli eventuali importi massimi erogabili per ciascuna tipologia;
 - c) i beneficiari del contributo;
 - d) i requisiti, le modalità di accesso, nonché, i criteri di valutazione delle richieste;
2. Resta ferma la facoltà della FNOPI di erogare, nel corso dell'anno, ulteriori contributi connessi a eventi imprevedibili o di particolare rilevanza istituzionale.



Art. 5 – Disposizioni finali

1. Le presenti Linee Guida sono approvate con delibera del Comitato Centrale n° 35 del 20 febbraio 2026.